

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CORNO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 06/11/2025

FATTO

La cliente afferma di aver stipulato nel gennaio 2020 con l'intermediario un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per un capitale di € 29.040,00 da rimborsare in centoventi rate mensili di € 242,00, con tasso annuo nominale del 7,57 per cento e tasso annuo effettivo globale del 13,41 per cento. Il contratto prevedeva commissioni di attivazione per € 1.160,00 e oneri rete distributiva per € 580,00.

Il finanziamento è stato estinto anticipatamente il 30 settembre 2024 dopo il pagamento di quarantotto rate su centoventi complessive. L'intermediario non ha proceduto ad alcun rimborso proporzionale degli oneri commissionali nonostante la durata residua del sessanta per cento. La cliente ha calcolato il credito restitutorio in € 1.084,68 applicando il criterio del *pro rata temporis*.

Con reclamo la ricorrente richiedeva la restituzione di € 1.084,68. L'intermediario riscontrava formulando offerta conciliativa di € 247,46 limitata alle commissioni di attivazione, sostenendo che gli oneri rete distributiva sarebbero costi *up-front* non rimborsabili in quanto versati a soggetti terzi con conseguente difetto di legittimazione passiva. La ricorrente rifiutava l'offerta e proponeva ricorso ABF.

A corredo del ricorso la ricorrente produceva estratto parziale del documento di sintesi dei costi privo della descrizione degli oneri, conteggio estintivo ed evidenza del pagamento. Dichiarava di non

possedere altra documentazione avendo richiesto infruttuosamente all'intermediario copia completa comprensiva del modulo SECCI, specificando che la documentazione in suo possesso corrispondeva a quella ottenuta tramite accesso agli atti ex articolo 119 del Testo Unico Bancario. Nella seduta del 14 ottobre 2025 il Collegio sospendeva il procedimento richiedendo alla parte più diligente di produrre copia della documentazione contrattuale contenente la descrizione degli oneri, fissando termine 31 ottobre 2025. La ricorrente confermava tempestivamente di non avere altra documentazione a disposizione. L'intermediario non forniva alcun riscontro omettendo di produrre sia il SECCI sia la versione integrale del contratto.

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepiva il difetto di legittimazione passiva per gli oneri della rete distributiva e affermava che tutte le commissioni sarebbero costi *up-front* non rimborsabili in quanto esplicitamente indicati come tali. Reiterava offerta conciliativa di € 247,46.

La cliente domandava che il Collegio dichiarasse tenuto l'intermediario al pagamento di € 1.084,68 oltre interessi legali dalla data di estinzione, € 20,00 per la procedura ABF e spese legali documentate. L'intermediario concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia riguarda il rimborso proporzionale degli oneri non goduti a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto stipulato nel gennaio 2020 ed estinto il 30 settembre 2024, con particolare riferimento alle conseguenze della mancata produzione documentale da parte dell'intermediario nonostante la richiesta del Collegio.

In via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario per il pagamento di parte degli oneri a terzi è infondata. Il Collegio di Coordinamento (n 6816 del 2018 ha affermato che la fonte del credito restitutorio è il pagamento effettuato in sede di estinzione non il contratto, sicché il soggetto tenuto alla restituzione è quello che ha ricevuto il pagamento estintivo indipendentemente dai successivi rapporti con terzi. Nel caso di specie l'intermediario ha emesso il conteggio estintivo e ricevuto il pagamento conseguentemente sussiste piena legittimazione passiva.

Sul merito occorre evidenziare le conseguenze della mancata produzione documentale richiesta alle parti in via integrativa. Il Collegio di Coordinamento con decisione numero 7716 del 2017 ha stabilito che l'onere probatorio grava sul ricorrente ma tale rigore può essere attenuato mediante il principio di vicinanza della prova secondo cui il rischio della mancata dimostrazione deve essere addossato alla parte nelle migliori condizioni per provare. Il medesimo Collegio ha precisato che quando il ricorrente fornisce un principio di prova scritta il Collegio può sospendere il procedimento richiedendo l'integrazione documentale.

Nel caso di specie la ricorrente ha fornito principio di prova scritta dimostrando l'esistenza del rapporto l'applicazione delle commissioni e l'estinzione senza rimborso proporzionale. Ha inoltre documentato di aver richiesto infruttuosamente all'intermediario la documentazione completa già in fase precontenziosa. Il Collegio ha disposto integrazione istruttoria richiedendo alla parte più diligente la documentazione contrattuale. La ricorrente ha riscontrato tempestivamente confermando l'indisponibilità di ulteriore documentazione. L'intermediario non ha fornito alcun riscontro in violazione gli obblighi di cooperazione istruttoria e non ha contestato.

Tale comportamento comporta l'applicazione del principio di vicinanza della prova poiché diversamente si ammetterebbe che l'intermediario si avvantaggi della propria inadempienza omettendo di produrre la documentazione che avrebbe consentito di qualificare diversamente gli

oneri e conseguentemente sottrarsi all'obbligo restitutorio. Ove la documentazione fosse stata disponibile, l'intermediario si trovava in posizione di esclusiva disponibilità della documentazione che avrebbe dovuto conservare negli archivi e mettere a disposizione ex articolo 119 del Testo Unico Bancario.

Il Collegio rileva pertanto che l'intermediario non ha contestato specificamente i calcoli della ricorrente né ha fornito diversa quantificazione limitandosi a formulare un'offerta di chiusura.

In assenza della prova della pattuizione up-front degli oneri che solo l'intermediario poteva fornire mediante produzione del SECCI, considerato che la ricorrente ha dimostrato l'esistenza del rapporto, l'applicazione delle commissioni e l'estinzione senza rimborso nonché le richieste infruttuose, gli oneri devono essere qualificati come *recurring* applicandosi il criterio del *pro rata temporis* come prospettato.

Il contratto è stato sottoscritto nel gennaio 2020 quindi prima del 25 luglio 2021. Con sentenza numero 263 del 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 11-*octies* comma 2 del decreto legge numero 73 del 2021. L'articolo 27 del decreto legge numero 104 del 2023 convertito in legge numero 136 del 2023 ha chiarito che per i contratti precedenti si applica nel rispetto del diritto eurounitario come interpretato dalla Corte di Giustizia l'articolo 125-*sexies* del Testo Unico Bancario vigente alla sottoscrizione non essendo soggette a riduzione le sole imposte. Conseguentemente si applica la disciplina come interpretata dalla sentenza *Lexitor* e dal Collegio di Coordinamento con decisione numero 26525 del 2019 secondo cui il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi applicandosi per i costi *recurring* il criterio del *pro rata temporis*.

Il finanziamento prevedeva centoventi rate ed è stato estinto dopo quarantotto rate. Applicando il *pro rata temporis* le somme di spettanza risultano dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 23.320,26	TAN	4,53%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	242,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/10/2020	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,31%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				646,00	Recurring	60,00%	387,60	0,00	387,60
Oneri rete distributiva				1.161,60	Recurring	60,00%	696,96	0,00	696,96
Totale				1.807,60					1.084,56

L'importo risultante dal conteggio di estinzione, si ottiene € 1.084,68, da arrotondarsi ad € 1.085,00. Quanto alle domande accessorie la ricorrente ha chiesto gli interessi legali dalla data di estinzione al saldo conformemente al Collegio di Coordinamento decisione numero 5304 del 2013 che devono essere riconosciuti dal reclamo al saldo.

La ricorrente ha chiesto poi il rimborso delle spese legali. Il Collegio di Coordinamento con decisione numero 4580 del 2025 ha affermato che esse sono dovute ove si ravvisi un comportamento gravemente scorretto oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico dell'intermediario che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista per affrontare temi di difficoltà giuridica qualificata. Nel caso di specie non ricorrono le circostanze richiamate.

Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti di motivazione.



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.085,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA